

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Nazzareno De Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Silena Cingolani



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 82 DEL 14/04/2011**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/04/2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Avvocatura Civica -

Dalla Residenza Municipale, li 15 aprile 2011

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 10.03.2011  
AVVERSO SENTENZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - N. 7918/2010  
DEL 29.09.2010. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO.

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici, del mese di aprile, alle ore 17:30 in una Sala della Residenza comunale, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, il COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio delle competenze e dei poteri DELLA GIUNTA COMUNALE, conferitegli dal Presidente della Repubblica con decreto del 30/12/2010, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/04/2011 al 05/05/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di delibera n. 100 predisposta in data 13/04/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 13/04/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE Avv. Andrea Berti;

b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 13/04/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

**assunti i poteri della Giunta Comunale**

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 100

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



**PROPOSTA**  
**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 100 DEL 13/04/2011

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 10.03.2011  
AVVERSO SENTENZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - N.  
7918/2010 DEL 29.09.2010. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO  
INCARICO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**PREMESSO:**

- che con atto notificato presso la civica residenza in data 23.04.2002 i sig.ri OMISSIS proponevano ricorso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna – sez. II - per l'annullamento, previa sospensiva “- della concessione edilizia n. 208 del 24.10.2001 rilasciata dal Comune di Cattolica, a firma del Dirigente del settore Urbanistica Arch. Daniele Fabbri, ai Signori Maffei Marino e Maltoni Gregorina per lavori di manutenzione straordinaria e accorpamento di accessori al fabbricato principale sito in Cattolica, Via Amalfi n. 17; - dell'art. 14.11 del regolamento Edilizio del Comune di Cattolica, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 30.6.1997, nel caso in cui esso venga interpretato come deroga all'art. 9 n. 2 D.M. 2.4.1968 n. 1444 che prevede una distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. -di ogni altro atto antecedente, preordinato, conseguente e comunque connesso.”;

- che il suddetto ricorso veniva depositato in data 30.04.2002 ed iscritto al R.G. n. 532/2002;

- che con Deliberazione G.M. n. 49 del 08.05.2002 il Comune stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Gaetano Rossi del foro di Rimini, del patrocinio dell'Amministrazione, con l'autorizzazione ad eleggere domicilio in Bologna presso lo studio dell'Avv. Carla Rossi;

- che il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto nel merito.”*;

- che con Ordinanza n. 328/2002 depositata in data 17.05.2002, la sezione seconda del T.A.R. dell'Emilia Romagna respingeva l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti;

- che, successivamente, con sentenza n. 7918/2010 depositata in data 29.09.2010, la sezione seconda del T.A.R. dell'Emilia Romagna, così decideva: *“definitivamente pronunciandosi sul ricorso in esame, lo respinge. Condanna i ricorrenti, quale parte soccombente, al pagamento delle spese relative al presente giudizio in favore di entrambe le parti resistenti e si liquidano per l'importo complessivo di € 7.000,00 (settemila/00) oltre c.p.a. e i.v.a., di cui € 3.500,00 oltre c.p.a. e i.v.a. in favore dell'amministrazione comunale di Cattolica ed € 3.500,00 oltre c.p.a. e i.v.a. in favore dei controinteressati.”*;

VISTO l'atto notificato in data 10.03.2011 presso il domicilio eletto con cui i sig.ri OMISSIS hanno proposto appello al Consiglio di Stato *“PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna Sede di Bologna – Sezione Seconda n. 7918/2010 del 9.6.2010, depositata in segreteria il 29.9.2010, non notificata, con cui il giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto dai Signori OMISSIS per l'annullamento: - della concessione edilizia n. 208 del 24.10.2001 rilasciata dal Comune di Cattolica, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica Arch. Daniele Fabbri, ai Signori Maffei Marino e Maltoni Gregorina per lavori di manutenzione straordinaria e accorpamento di accessori al fabbricato principale sito in Cattolica, Via Amalfi n. 17; - dell'art. 14.11 del Regolamento Edilizio del Comune di Cattolica, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 30.6.1997, nel caso in cui esso venga interpretato come deroga all'art. 9 n. 2 D.M. 2.4.1968 n. 1444 che prevede una distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. - di ogni altro atto antecedente, preordinato, conseguente e comunque connesso.”*;

VISTI i motivi del suddetto gravame: *“1) Violazione dell'art. 9 n. 2 D.M. 2.4.1968 n. 1444. Eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto e di diritto”; “2) Violazione degli artt. 14.11 e 14.3 del Regolamento Edilizio del Comune di Cattolica. Eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto e di diritto (secondo motivo di censura del ricorso).”*;

VISTE le conclusioni così testualmente rassegnate dagli appellanti: *“si chiede che l'Ill.mo Consiglio di Stato voglia annullare la sentenza n. 7918/2010 emessa dal TAR Emilia Romagna Sede di Bologna – Sezione Seconda per i motivi più sopra evidenziati e in accoglimento delle ragioni degli appellanti voglia annullare: la concessione edilizia n. 208 del 24.10.2001 rilasciata dal Comune di Cattolica, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica Arch. Daniele Fabbri, ai Signori Maffei Marino e Maltoni Gregorina per lavori di manutenzione straordinaria e accorpamento di accessori al fabbricato principale sito in*

*Cattolica, Via Amalfi n. 17; - l'art. 14.11 del Regolamento Edilizio del Comune di Cattolica, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 30.6.1997, nel caso in cui esso venga interpretato come deroga all'art. 9 n. 2 D.M. 2.4.1968 n. 1444 che prevede una distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. - ogni altro atto antecedente, preordinato, conseguente e comunque connesso”;*

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 10 del 11.04.2011 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali della società appellante e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 ed è iscritto all'Albo dei Cassazionisti;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto quindi opportuno proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 20.12.2010 con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Cattolica ed è stato nominato il Dott. Nazzareno De Franco Commissario straordinario per la gestione provvisoria del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto, trattandosi di atto di competenza della Giunta comunale;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del

19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

#### DELIBERA

- 1) di resistere nel giudizio d'appello promosso con atto notificato presso il domicilio eletto in data 10.03.2011 avverso la sentenza del T.A.R. Emilia Romagna n. 7918/2010 depositata in data 29.09.2010, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;
- 2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;
- 3) di dare atto che il Sindaco – e per esso il Commissario straordinario che ne esercita le funzioni pro-tempore - è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;
- 4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa necessario per l'epletamento dell'incarico conferito;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.